



Bruxelles, 15 giugno 2016  
(OR. en)

10335/16

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2016/0097 (NLE)**  
**2016/0098 (NLE)**

---

**VISA 207**  
**COASI 132**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	7765/16 + ADD1, 7766/16 + ADD1
Oggetto:	a) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia b) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia

---

1. L'8 aprile 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia (cfr. doc. 7765/16), unitamente a un progetto di testo dell'accordo in questione allegato alla proposta (cfr. doc. 7765/16 ADD 1), e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo stesso (cfr. doc. 7766/16 + ADD 1).
2. L'11 maggio 2016 il Gruppo "Visti" ha dato il suo accordo su tali proposte.

3. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000<sup>1</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.
4. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002<sup>2</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla loro adozione, non è da esse vincolata, né è soggetta alla loro applicazione.
5. La decisione relativa alla firma, il testo dell'accordo e la decisione relativa alla sua conclusione sono stati oggetto della necessaria messa a punto da parte dei giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 9777/16 VISA 184 COASI 111 (AL); il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 9779/16 VISA 185 COASI 113 (AL); la decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 9780/16 VISA 186 COASI 114 (AL).
6. Dal momento che l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla data fissata per la sua firma, la presidenza notificherà successivamente il più presto possibile agli Stati membri la data fissata per la firma.

---

<sup>1</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>2</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

7. Si chiede pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio:
- a) ad adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia di cui al documento 9777/16 VISA 184 COASI 111 (AL);
  - b) a decidere di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 9780/16 VISA 186 COASI 114 (AL) al Parlamento europeo per approvazione, una volta debitamente firmato l'accordo.
8. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.
-